

DELIBERA N. 506/13/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELEQUATTRO S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE “TELEQUATTRO”) PER LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE RELATIVE ALLA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA FISSATE PER I GIORNI 21 E 22 APRILE 2013

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 12 settembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997, e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 9 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, ed, in particolare, gli articoli 3 e 7 (testo unico);

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*” e s.m.i.;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni dell’8 aprile 2004, recante il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, emanato ai sensi dell’art. 11- *quater*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la delibera n. 223/13/CONS del 14 marzo 2013, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente e del Consiglio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per l’elezione del Presidente*”;

e del Consiglio della Provincia di Udine e per le elezioni comunali indette per i giorni 21 e 22 aprile 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo 2013;

VISTA la segnalazione presentata al competente Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Friuli Venezia Giulia da una rappresentante della lista Un'altra Regione in data 15 aprile 2013 per lamentare la pretesa violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* relative alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, indette per il 22 aprile 2013, da parte dell'emittente televisiva locale Telequattro. In particolare, la segnalante ha denunciato la pretesa disparità di trattamento in danno del movimento esponente nei programmi di informazione in ragione degli esigui spazi assicurati al candidato Presidente e ai consiglieri del movimento segnalante rispetto a quelli garantiti ad altre forze politiche sia nell'ambito dei notiziari, che nei dibattiti elettorali. L'esponente ha lamentato inoltre la condotta assunta dalla redazione nei confronti del movimento medesimo per aver posto in essere *“un attacco pesante e sistematico al movimento tutto”*, riportando anche fatti privi di fondamento *“che nuocciono in maniera determinante sul risultato del voto”*;

VISTA la nota del 19 aprile 2013 (prot.n. 20820) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha trasmesso le conclusioni dell'istruttoria avviata a seguito della suddetta segnalazione nei confronti della società Telequattro s.r.l., esercente l'emittente televisiva locale Telequattro, nella quale si rileva che:

- l'istruttoria sommaria ha riguardato esclusivamente i profili di competenza del Comitato in materia di *par condicio* vale a dire la presunta disparità di trattamento nei programmi di informazione trasmessi dall'emittente televisiva locale Telequattro in termini di sottoesposizione del soggetto politico “Un'altra Regione” nella trattazione delle tematiche informativo-elettorali;
- l'attività di monitoraggio del Comitato ha riguardato tutti i notiziari trasmessi nell'ultima settimana di campagna elettorale, dall'11 al 17 aprile 2013: tale verifica ha evidenziato squilibri a favore di un determinato soggetto politico che avrebbe fruito di un elevato tempo di antenna rispetto a quello fruito dal segnalante e da altre forze politiche in possibile violazione della disposizione recata dall'articolo 9, comma 1, della delibera n.223/13/CONS del 14 marzo 2013;
- le parti non sono pervenute ad un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

VISTE le memorie della società Telequattro s.r.l. del 18 aprile 2013 ed, in particolare, del 19 aprile seguente (prot. n. 20874), nelle quali, oltre l'infondatezza nel merito della segnalazione, è stato rilevato quanto segue:

- la segnalazione ha per oggetto due editoriali del direttore dott. Luigi Bacialli, trasmessi nei telegiornali del 13 e 15 aprile 2013;
- tali servizi giornalistici rientrano nel diritto di cronaca riconosciuto alle testate giornalistiche e pertanto non sono lesivi della disciplina della “par condicio”;
- nella segnalazione non vengono specificate le affermazioni che dovrebbero considerarsi scorrette o non corrispondenti al vero; inoltre, giova sottolineare che il soggetto politico denunciante ha sempre avuto la possibilità di replicare nel merito ai microfoni dei notiziari dell'emittente televisiva Telequattro;
- i dati di monitoraggio forniti dal Comitato regionale competente non sono condivisibili in quanto si riferiscono ai notiziari dell'ultima settimana della campagna elettorale, senza considerare l'intero arco della campagna elettorale;
- ad ogni buon conto, considerato che il procedimento è stato avviato in prossimità della chiusura della campagna elettorale, l'emittente televisiva Telequattro si è resa disponibile a mettere a disposizione del soggetto politico denunciante uno spazio televisivo in data 19 aprile 2013, dalle ore 21.10 alle ore 23.59, ultimo giorno utile prima della chiusura della campagna elettorale, al fine di addivenire all'adeguamento spontaneo;

VISTA la nota del 19 aprile 2013 (prot. n. 20872) con la quale è stato richiesto al Comitato regionale competente di integrare gli accertamenti istruttori svolti, acquisendo in particolare dati di monitoraggio più completi sui programmi di informazione diffusi dall'emittente televisiva locale Telequattro nel corso della campagna elettorale funzionale ad una più completa valutazione di quanto lamentato dall'esponente e sulla base della quale formulare una circostanziata proposta ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza da parte dell'Autorità;

VISTA la nota dell'11 luglio seguente (prot. n. 38359) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, all'esito degli ulteriori accertamenti istruttori svolti a seguito della richiesta dell'Autorità, ha proposto l'archiviazione del procedimento per le seguenti motivazioni:

- la fattispecie è stata inquadrata nelle norme di contesto concernenti il rispetto del principio del pluralismo politico;
- dall'esame dei dati di monitoraggio relativi ai telegiornali trasmessi dall'emittente Telequattro durante le ultime due settimane di campagna elettorale (5 - 19 aprile 2013), è emerso che il tempo di antenna ottenuto dal candidato Presidente Renzo Tondo – Presidente uscente - e dalle liste ad esso collegate è stato molto superiore al tempo di antenna di cui hanno beneficiato gli altri candidati alle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia e le liste ad essi

collegate. Infatti, il candidato Tondo risulta aver fruito del 56,08% del totale del tempo di antenna rispetto al 16,54% fruito dal candidato Serracchiani, al 12,36% fruito dal candidato Presidente Bandelli espressione del soggetto politico segnalante e all'11,89% fruito dal candidato Galluccio;

- tale squilibrio risulta tuttavia prevalentemente causato dall'aver accordato, in modo costante, al Presidente uscente Renzo Tondo l'opportunità di replicare brevemente alle critiche, proprie del periodo elettorale, mosse dagli avversari politici verso il suo operato nell'ultima legislatura, nel momento immediatamente successivo alle espressioni delle stesse, attraverso vari servizi succedutesi all'interno del medesimo notiziario;
- tale scelta editoriale da parte della redazione giornalistica di Telequattro, che si presume per principio attuata in buona fede nell'intento di garantire un pari trattamento, si ritiene possa essere adeguatamente esplicativa della situazione finale relativa alla distribuzione degli spazi all'interno dei notiziari analizzati;
- pertanto, dopo attenta valutazione della fattispecie nel suo complesso, si propone l'archiviazione dell'esposto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, sia di programmi di comunicazione politica;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della delibera n. 223/13/CONS del 14 marzo 2013 nei programmi di informazione, come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. b) del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto ministeriale 8 aprile 2004, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11-*quater* della legge 28/2000 e dal citato Codice;

RILEVATO, alla luce del quadro normativo e regolamentare richiamato, che il rispetto dei principi in materia di informazione postula l'esigenza di assicurare l'equilibrio delle presenze e la parità di trattamento tra i diversi soggetti politici nell'ambito dei programmi di informazione trasmessi durante il periodo elettorale al fine di garantire l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche;

RITENUTO che l'esame dei dati sopra rappresentati evidenzia delle forti criticità in ragione degli squilibri registrati nei tempi di antenna fruiti dai diversi soggetti politici. Tali squilibri, anche in considerazione del periodo in cui si sono realizzati – vale a dire le ultime due settimane di campagna elettorale – non possono trovare

giustificazione nell'esigenza di assicurare un diritto di replica al Presidente uscente come sostenuto dal Comitato competente;

RITENUTO pertanto di non aderire alla proposta formulata dal competente Comitato in quanto gli squilibri descritti evidenziano un'alterazione del principio della parità di trattamento tra le forze politiche che partecipano alla competizione elettorale in contrasto con i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista ed equilibrio delle presenze applicabili ai programmi di informazione nei periodi elettorali;

RITENUTO che la disponibilità manifestata dall'emittente televisiva locale Telequattro nella memoria del 19 aprile 2013 – ultimo giorno di campagna elettorale prima dell'inizio del periodo del silenzio - non avrebbe comunque potuto consentire un effettivo riequilibrio in quanto tardiva;

RITENUTO quanto ai profili relativi alla lamentata esposizione da parte dei notiziari oggetto di segnalazione di fatti non veri e comunque denigratori della forza politica esponente che l'istituto preposto è quello della rettifica televisiva, di cui all'articolo 32-*quinquies* del Testo unico, a mente del quale chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, da trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, che sia trasmessa apposita rettifica;

RITENUTO di non disporre la misura ripristinatoria prevista dall'art. 10 della legge n. 28/2000 in quanto inidonea, stante la intervenuta conclusione della campagna elettorale, ad assicurare l'effetto perseguito dal legislatore;

RITENUTA l'applicabilità al caso di specie dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;*

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

alla società Telequattro s.r.l., esercente l'emittente televisiva locale Telequattro, con sede in Trieste, via Besenghi, 16, c.a.p. 34100, di trasmettere entro sette giorni dalla

notifica del presente provvedimento un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa e nel quale si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine. Al messaggio dovrà essere dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali alla fattispecie oggetto di segnalazione.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

La presente delibera è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Abruzzo.

Roma, 12 settembre 2013

IL PRESIDENTE F.F.
Antonio Preto

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani